

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI INVERUNO**

**(Città Metropolitana di Milano)**

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’USO E DELLA  
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA  
LAZZARETTO E VIA BOVES AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 DEL  
D. LGS N. 38/2021 e ss.mm.ii.

L’anno duemila venticinque il giorno ..... del mese di ..... tra  
la Dott.ssa Concetta Picone, Funzionario Responsabile del Settore Affari  
Generali, Welfare e Cultura che agisce e stipula in nome, per conto e  
nell’interesse del Comune di Inveruno, con sede legale in via Senatore  
Giovanni Marcora n° 38/40 Partita IVA 01490870159, munita degli  
occorrenti poteri in virtù del Decreto Sindacale n° 5 del 03/03/2026 e  
....., con sede a Inveruno, via..... n°  
..... con partita iva ..... e codice fiscale .....,  
rappresentata dal Presidente/Legale rappresentante .....  
nato/a a ..... in data..... e residente in via  
..... nel comune di .....

**Premesso che:**

- L’art. 33 comma 7 della Costituzione riconosce il valore educativo e sociale dell’attività sportiva e l’art. 118 promuove l’autonoma iniziativa dei cittadini per attività di interesse generale attraverso il principio di sussidiarietà;
- L’art. 5 del D. Lgs. 38/2021 e ss.mm.ii., a norma del quale “*1. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare*

*all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni”;*

- Il Parere ANAC -Funzione consultiva n. 33 dell' 8 ottobre 2025, avente ad oggetto “Affidamento gestione impianti sportivi – art. 5 d. lgs. 38/2021 – richiesta di parere. UPREC-CONS-00126-2025-FC FUNZ CONS 33/2025” recante le condizioni di applicabilità dell'art. 5 del D. Lgs 38/2021 ai fini dell'affidamento della gestione degli impianti sportivi;

**Richiamata** la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 68 del 22/12/2025 recante “Ricognizione annuale dei servizi a rilevanza economica” con la quale si è provveduto a ricomprendere anche gli impianti sportivi comunali nella ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 201/2022;

**Dato atto** che:

- Il Comune di Inveruno è proprietario di n° 2 impianti sportivi comunali:

*Campo sportivo comunale Luigino Garavaglia – plan. Allegata*

Ubicato in Inveruno (MI), via Lazzaretto n° 13, identificato catastalmente al foglio 16, particella 1028, subalterno 701;

*Campo sportivo comunale di Furato – plan. Allegata*

Ubicato nella frazione di Furato, Via Boves snc, identificato catastalmente al foglio 12, particella 409;

• Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. .... del....., l'Amministrazione ha espresso il pubblico interesse della proposta presentata dall'ASD Accademia Inveruno, ritenendola conforme ai presupposti di unicità, completezza tecnica, finalità sociale e sostenibilità economico-finanziaria previsti dai pareri ANAC (n. 33/2025 e Com. n. 4/2026);

• Con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali, Welfare e Cultura n. .... del ..... si è provveduto ad approvare l'avviso pubblico per la presentazione di eventuali altre proposte contestualmente alla pubblicazione della proposta stessa per contenente modalità e condizioni di gestione;

• Con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali, Welfare e Cultura n. .... del ... .. avente per oggetto "....." si è provveduto all'affidamento diretto della gestione dei n° 2 impianti sportivi, in premessa descritti, a..... ;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Tra le Parti, come in premessa individuate, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 – Oggetto**

1. Il Comune di Inveruno concede l'uso e la gestione gratuita, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 38/2021, a ..... che accetta, i seguenti impianti sportivi:

Campo sportivo comunale "Luigino Garavaglia"

Ubicato in Inveruno (MI), via Lazzaretto n° 13, identificato catastalmente al foglio 16, particella 1028, subalterno 701.

L'impianto si compone di:

- Una superficie complessiva di circa 2.760 mq;
- N° 1 tribuna parzialmente coperta con servizi igienici per il pubblico;
- Locali sottostanti, collegati da corridoio interno, così articolati:
  - o N. 2 spogliatoi arbitro con servizi;
  - o n. 1 spogliatoio allenatori;
  - o n. 6 spogliatoi squadre con servizi;
  - o n. 1 locale quadri elettrici;
  - o n. 1 locale infermeria;
  - o n. 1 locale uso ufficio segreteria;
  - o n. 1 locale uso ufficio direttore;
- N° 1 edificio Biglietteria/ritrovo adibito a somministrazione di bevande riservato ai soci della concessionaria, con servizi e sottostante cantina-ripostiglio;
- N° 1 locale centrale termica;
- N° 1 parcheggio dedicato al pubblico con recinzione in rete metallica e strada di accesso con sbarre per regolamentare l'utilizzo;
- N° 1 parcheggio dedicato ai giocatori/dirigenti/direttori di gara, con recinzione in rete metallica;
- N° 1 gruppo elettrogeno di emergenza;
- Arredi ed attrezzature e macchinari vari;
- N° 1 campo di calcio in erba sintetica per allenamento e omologato per Categoria Eccellenza con recinzione in rete metallica, impianto di

illuminazione, impianto voce e piccola tribuna coperta;

- N° 1 campo di calcio a 7 in erba sintetica con impianto di illuminazione;

#### Campo sportivo di Furato

Ubicato nella frazione di Furato, Via Boves snc, identificato catastalmente al foglio 12, particella 409.

L'impianto si compone di:

- Una superficie complessiva di circa 2.520 mq;
- N° 1 campo di calcio omologato per la 3° Categoria, con scadenza dell'omologazione al 20/08/2029;
- N° 1 campetto di calcio per allenamenti;
- N° 1 locale bar con cucina;
- N° 1 ripostiglio;
- N° 1 sala ritrovo adibita a somministrazione di bevande riservato ai soci della concessionaria.

2. Gli impianti sportivi in oggetto sono meglio evidenziati nelle *planimetrie A e B*, allegate alla presente Convenzione a costituirne parte integrante e sostanziale;

3. Il patrimonio comunale predetto, comprensivo di immobili e relative pertinenze, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, viene concesso in uso e gestione nello stato di fatto e di diritto e di conservazione in cui si trova, che il *concessionario* dichiara di ben conoscere;

#### **Art. 2 – Natura giuridica**

1. L'affidamento disposto con la presente convenzione costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n° 38, una

fattispecie speciale di concessione a prevalente finalità sociale, come altresì espressamente qualificata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere n° 33 del 08/10/2025;

2. L'art. 5 del D.Lgs. 38/2021 non introduce una deroga generalizzata ai principi di evidenza pubblica, concorrenza e parità di trattamento di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023 e alla normativa euro-unitaria, ma consente l'affidamento diretto esclusivamente quando la proposta provenga da una associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, abbia ad oggetto la rigenerazione di un impianto non più adeguato funzionalmente, persegua finalità di aggregazione e inclusione sociale e giovanile, e si collochi sotto la soglia comunitaria di cui all'art. 14 D.Lgs. 36/2023;

3. Elemento caratterizzante e legittimante della presente fattispecie è la prevalenza della finalità sociale rispetto alla componente economica;

4. La concessione è funzionale a garantire continuità di presidio, accessibilità alle fasce giovanili e fragili, collaborazione con le istituzioni scolastiche e valorizzazione del tessuto associativo locale;

### **Art. 3 – Finalità**

1. La presente concessione persegue finalità di interesse pubblico primario, in attuazione dell'art. 33, settimo comma, della Costituzione, che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, e dell'art. 118, quarto comma della Costituzione, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale;

2. La gestione degli impianti di Via Lazzaretto e Via Boves è orientata alla realizzazione di un presidio stabile e qualificato per lo sport dilettantistico, inteso quale strumento di crescita educativa, prevenzione del disagio

giovanile, inclusione sociale e coesione territoriale. Tale finalità costituisce, secondo il Parere ANAC n. 33/2025, presupposto legittimante indefettibile per l'applicazione dell'art. 5 D.Lgs. 38/2021;

3. Con la presente convenzione l'Ente concedente tende alla realizzazione delle seguenti finalità di interesse pubblico:

- valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo, senza finalità di lucro;
- promuovere la pratica sportiva, con finalità sia agonistiche che ludico-motorie- ricreative-educative a servizio principalmente delle associazioni del territorio con particolare riguardo alla pratica dello sport in età giovanile (5-16 anni);
- realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione di soggetti utilizzatori;
- ottenere una conduzione efficace ed efficiente degli impianti sportivi, realizzando obiettivi di economicità complessiva;
- ottenere un'economia che favorisca una riduzione progressiva degli oneri a carico del Comune;
- salvaguardare il patrimonio dell'impianto sportivo;
- concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione fra i progetti del Comune e le attività delle Associazioni;
- concorrere alla massima fruibilità degli impianti da parte di Associazioni e Società Sportive, di Federazioni ed Enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportivo-ricreative-sociali.

4. Il Concessionario dichiara di condurre la gestione degli impianti sportivi

predetti secondo gli intenti dell'Ente concedente, che dichiara di condividere;

5. Il Concessionario conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione della concessione, e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le attività inerenti la gestione degli impianti sportivi alle condizioni tutte indicate nella presente convenzione e nel progetto presentato e dichiarato di pubblico interesse con deliberazione di Consiglio Comunale n. .... del ....., che vengono allegati alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale;

6. Il Concessionario si servirà dei beni sopra indicati con la dovuta diligenza, esclusivamente per le suindicate finalità, impegnandosi a non destinarli a scopi differenti, pena la risoluzione ipso jure della presente convenzione ed il conseguente diritto dell'Ente concedente di richiedere l'immediato rilascio dei beni stessi, fatto salvo il risarcimento del danno,

#### **Art. 4 – Durata**

1. La concessione avrà durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione;

2. La concessione cesserà di diritto alla scadenza dei 10 (dieci) anni senza che sia necessaria preventiva disdetta, fatta salva la necessità, sulla base delle norme vigenti, di prorogarla per il periodo strettamente necessario alla conclusione del procedimento di affidamento previa accettazione da parte del concessionario;

3. È escluso il tacito rinnovo.

#### **Art. 5 – Cessione del contratto – appalto – sub concessione – collaborazione**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D.lgs. n.

36/2023, la cessione del contratto è nulla;

2. Il concessionario potrà appaltare le attività necessarie alla realizzazione delle opere di ammodernamento/manutenzione straordinaria oltre che, durante la gestione, attività accessorie (quali manutenzione di impianti tecnologici, pulizie, ecc.);

3. È consentita al concessionario la collaborazione con altre società o associazioni operanti nel territorio comunale, per l'utilizzo degli impianti sportivi, fermo restando che fanno capo al concessionario tutti gli obblighi e doveri assunti in relazione all'uso e alla gestione degli impianti sportivi;

#### **Art. 6 – Interventi di riqualificazione e ammodernamento**

1. Il concessionario si obbliga a realizzare, a propria esclusiva cura e spese, senza alcun onere diretto o indiretto a carico del concedente, gli interventi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento dell'impianto sportivo di via descritti nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, allegato alla proposta e redatto ai sensi dell'Allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023, per un importo complessivo stimato in € ..... oltre IVA di legge, pari a complessivi € .... IVA inclusa, come risultante dal computo estimativo;

2. Gli interventi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono comprendere il rifacimento funzionale delle superfici di gioco, delle aree perimetrali, l'adeguamento e/o la revisione degli impianti tecnologici esistenti (elettrico, idrico-sanitario, irrigazione, illuminazione), opere di messa in sicurezza, abbattimento di barriere architettoniche, efficientamento energetico e completamento di strutture pertinenziali già esistenti;

3. Le descrizioni dettagliate, le caratteristiche tecniche e prestazionali sono tutte contenute nel Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, che costituisce

parte integrante della presente convenzione;

4. Sono integralmente a carico del Concessionario:

- a) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- b) oneri per indagini, rilievi, pratiche autorizzative, pareri, nulla osta, occupazioni temporanee;
- c) costi di esecuzione lavori, forniture, noli, oneri per la sicurezza;
- d) spese di collaudo tecnico-amministrativo e statico, certificazioni impiantistiche, accatastamenti e aggiornamenti catastali;
- e) ogni imposta, tassa e contributo connesso all'intervento;
- f) quant'altro necessario alla piena realizzazione degli interventi proposti.

5. Nessun onere, anche sopravvenuto, potrà essere posto a carico del Concedente;

6. Sono ammesse varianti in corso d'opera esclusivamente se migliorative, non onerose per il Concedente e preventivamente autorizzate per iscritto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici. Non sono ammesse varianti che riducano il livello qualitativo o funzionale previsto nel PTFE;

#### **Art. 7 – Obblighi a carico del Concessionario**

1. Il concessionario deve provvedere alle seguenti attività:

- a) Realizzazione a propria cura e spese di tutto quanto previsto all'art. 5
- b) Sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti sportivi, compresa la pulizia e lo sfalcio delle aree esterne alla recinzione;
- c) Manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature sportive;
- d) Conduzione degli impianti mediante l'impiego di idoneo personale;

e) Costituzione di polizza assicurativa per danni e responsabilità civile;

f) Assolvimento degli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D. Lgs. 81/2008);

g) Divieto di realizzare opere non autorizzate;

2. Per manutenzione ordinaria si intende quell'attività preventiva tendente a mantenere la funzionalità degli impianti. La manutenzione ordinaria dovrà includere le seguenti attività indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: (elenco di massima anche in relazione al mantenimento della funzionalità degli interventi di ammodernamento apportati);

3. Il Concessionario è tenuto a garantire la pulizia ordinaria e il decoro di tutti gli ambienti facenti parte dell'impianto sportivo, ivi inclusi gli spazi per l'attività motoria, gli spogliatoi, i servizi igienici, i locali accessori e le aree comuni, interne ed esterne;

4. Sono assunti a proprio carico tutte le spese di gestione e conduzione degli impianti di cui sopra e quelle di ordinaria e programmata manutenzione dei locali e dei beni mobili ed immobili ed in particolare riguardo ai seguenti oneri:

- servizi essenziali alla funzionalità degli impianti sportivi (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la custodia o la pulizia);

- sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, apertura e chiusura in base ai programmi ed orari di utilizzo, sgombero neve all'interno dell'area recintata evitando l'accumulo della stessa sulle strutture in gestione;

- manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e annesse strutture, impianti tecnologici, attrezzature come indicati al comma 2;

5. Il concessionario dovrà inoltre:

- Imporre l'osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni;
- Garantire la custodia e la vigilanza diretta alla salvaguardia degli impianti sportivi e delle attrezzature nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, e rispondere di eventuali ammanchi o smarrimenti e del deterioramento non dovuto al normale uso;
- Garantire l'apertura e la chiusura degli impianti sportivi nelle giornate in cui viene svolta l'attività da parte del Concessionario medesimo o da parte di altre società/associazioni;
- Non svolgere negli impianti, nelle pertinenze e nelle aree concesse alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione;
- Mettere a disposizione dell'Ente concedente a titolo gratuito gli impianti sportivi per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi concordati tra le Parti interessate;
- Prestare la propria collaborazione per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che l'Ente concedente o Enti preposti proporranno di attuare, in accordo tra le Parti;
- Promuovere iniziative e manifestazioni sportive a favore dei giovani anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale mettendo

altresì a disposizione le strutture senza alcun onere per l'Ente concedente;

- Concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dall'Ente concedente;

- Concedere l'uso gratuito degli impianti sportivi per attività didattiche organizzate dalle Scuole;

6. La Concessionaria ha l'obbligo di stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile tale da coprire almeno:

a) ogni danno derivante dall'impianto sportivo da qualsiasi azione ed omissione colposa, nonché da ogni danno se imputabile alla Concessionaria;

b) danni derivanti da gare, allenamenti, manifestazioni, previste dal proprio statuto, tenute presso le strutture concesse. Copia delle polizze di assicurazione stipulate dalla Concessionaria dovranno essere depositate presso il Concedente.

7. Il concessionario ha l'obbligo di restituire gli impianti e le attrezzature al termine della convenzione, o comunque nel caso di revoca della stessa, nello stato in cui sono stati consegnati, salvo la normale usura ed i danni non imputabili alla gestione;

8. Il concessionario si accolla ogni responsabilità derivante dall'uso degli impianti fatta salva quella imputabile a difetto di costruzione o di manutenzione straordinaria. Lo stesso si obbliga a nominare il responsabile della gestione e manutenzione cui farà riferimento l'Ente concedente per i relativi rapporti, ferma restando comunque la responsabilità patrimoniale del Concessionario nei confronti dell'Ente concedente;

9. Il Concessionario dovrà segnalare all'Ente concedente le necessità di interventi straordinari agli impianti sportivi, nonché tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento dell'attività, possano pregiudicarne il regolare svolgimento;

10. Il Concessionario dovrà assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria, alla sicurezza e prevenzione degli infortuni, assumendosi ogni responsabilità;

11. Il Concessionario dovrà assicurare la perfetta regolarità e completa efficienza dei vari servizi, impianti, attrezzature, garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti sportivi, evitando attività che possano arrecare molestia o danno sia ai frequentatori medesimi che a cose, animali o persone ivi presenti;

12. Il Concessionario dovrà garantire la pulizia degli impianti sportivi a seguito dell'utilizzo degli stessi per attività sportiva o a seguito di manifestazioni. Il Concessionario è obbligato a provvedere all'acquisto di tutti i materiali necessari per la pulizia degli impianti e delle attrezzature, per l'igiene degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici, per la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature. È obbligato altresì a dotare i servizi igienici dei materiali occorrenti.

13. Il Concessionario dovrà provvedere allo smaltimento di qualsiasi tipologia di rifiuto secondo la normativa vigente.

#### **Art. 8 – Tariffe**

1. Il concessionario potrà concedere l'uso temporaneo degli spazi prevedendo

tariffe/range tariffari anche differenziati per soggetti e/o tipologie di attività e/o numero di utilizzi richiesti/e/o durata degli utilizzi, che dovranno essere preventivamente condivisi e approvati dall'Amministrazione Comunale. In questi casi il Concessionario potrà sub concedere esclusivamente l'utilizzo temporaneo;

2. Il concessionario dovrà preventivamente comunicare tutte le concessioni d'uso temporaneo e non esclusivo a terzi di cui al comma precedente all'Amministrazione Comunale;

3. Fatto salvo l'utilizzo da parte del Concessionario, gli impianti sportivi in oggetto dovranno essere messi a disposizione dell'utenza che ne faccia richiesta, anche con applicazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, con priorità alle Associazioni sportive operanti nel territorio comunale;

4. Resta esclusa in qualunque caso la sub concessione a terzi della gestione.

#### **Art. 9 – Condizioni generali di utilizzo**

1. Con la presente convenzione il Concessionario potrà utilizzare gli impianti sportivi per le attività proprie del Concessionario medesimo e di altre Società/Associazioni secondo le finalità per le quali sono stati costruiti, ed inoltre potrà:

a) effettuare manifestazioni sportive con partecipazione di spettatori a pagamento;

b) concedere l'utilizzo degli impianti per iniziative e manifestazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale;

c) applicare una tariffa d'ingresso durante le manifestazioni organizzate secondo le disposizioni fiscali vigenti, sollevando il Concedente da

ogni responsabilità al riguardo. Quanto è dovuto a titolo di oneri e tasse è a completo carico della Concessionaria;

d) esporre cartelli pubblicitari in regola con le norme in materia di pubblicità. Previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, può effettuare ogni forma di pubblicità commerciale all'interno degli impianti sportivi, osservando tutte le norme regolamentari e le leggi vigenti, potendo incassare i relativi proventi. L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, bandiere, standardi, ecc.) è sempre subordinata all'autorizzazione preventiva dell'Ente concedente. Il Concessionario è tenuto ad espletare tutte le incombenze amministrative per le necessarie autorizzazioni. Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale;

e) apportare a propria cura e spese eventuali migliorie agli impianti ed alle attrezzature avute in gestione, previo assenso del Concedente;

2. Esercitare la vendita di bevande e/o alimenti durante le manifestazioni ed attività previste dal proprio statuto, nel pieno possesso e rispetto dei requisiti e delle relative autorizzazioni. Resta interamente a carico del concessionario l'obbligo di acquisire tutte le preventive autorizzazioni e nulla osta comunque denominati ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, osservando tutte le prescrizioni vigenti in materia di pubblici esercizi ed esponendo al pubblico, nel luogo della vendita, la relativa distinta prezzi.

3. Gli impianti sportivi devono essere dedicati alla pratica sportiva di cui sono destinati, garantendo allenamenti giornalieri nel rispetto di un calendario

annuale di utilizzo che dovrà essere preventivamente trasmesso, all'inizio di ogni stagione sportiva, all'Ente concedente.

#### **Art. 10 – Gestione dell'impianto di via Boves snc – Furato**

1. La gestione di via Boves è assunta gratuitamente quale elemento di equilibrio gestionale e nell'ambito del progetto sociale di promozione della pratica sportiva giovanile e della valorizzazione del tessuto sociale locale;

2. Il concessionario dovrà garantire l'uso gratuito e prioritario dell'impianto sito a Furato in via Boves snc alla ASD Polisportiva Furato per allenamenti e attività giovanili, secondo calendario condiviso, senza oneri per la stessa se non la quota parte delle utenze direttamente imputabili e ne permette l'uso, con rimborso delle sole spese vive, al gruppo Amatori di Inveruno - FC Football Club;

3. Resta fermo l'obbligo di apertura a tutte le associazioni del territorio anche dietro l'applicazione di tariffe. In tal caso si applica quanto previsto ai commi 8,9 e 10 dell'art. 6.

#### **Art. 11 – Finalità sociale**

1. L'attività sportiva negli impianti di Via Lazzaretto e Via Boves è riconosciuta dalle Parti quale servizio di interesse generale, strumento di aggregazione, inclusione sociale, crescita educativa, promozione della salute e prevenzione del disagio giovanile, in attuazione degli artt. 2, 3, 33 e 118 della Costituzione;

2. Tale finalità prevale su ogni logica di sfruttamento economico e costituisce presupposto essenziale di legittimità della concessione ex art. 5 D.Lgs. 38/2021;

3. Il concessionario garantisce accesso effettivo, senza discriminazioni di

alcun genere e tipo, con priorità assoluta a:

- a) bambine, bambini e adolescenti di età compresa tra 5 e 18 anni

residenti nel Comune di Inveruno;

b) alunne e alunni delle scuole di ogni ordine e grado del territorio;

c) persone con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale, anche attraverso attività adattate;

4. Il concessionario potrà decidere di promuovere anche iniziative di carattere formativo, organizzando incontri rivolti ad atleti, tecnici e famiglie su tematiche trasversali quali prevenzione agli infortuni, alimentazione, psicologia dello sport etc.

5. Il concessionario si obbliga ad applicare scontistiche, tariffe agevolate o anche forme di gratuità in caso di situazioni di disagio e/o marginalità sociale o comunque a favore di minori disabili e/o appartenenti a nuclei familiari segnalati dal servizio sociale competente per territorio;

**Art. 12 – Gratuità e assenza di un corrispettivo pubblico – rapporti economici**

1. La presente concessione è rilasciata a titolo gratuito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, come interpretato dal Parere ANAC n. 33/2025 e dal Comunicato del Presidente ANAC n. 4/2026;

2. La gratuità attiene esclusivamente al rapporto tra concedente e concessionario e consiste nell'assenza di un canone concessorio per la mera disponibilità del bene pubblico;

3. Le utenze sono a carico dell'Ente concedente. Il concessionario si obbliga ad una compartecipazione alle spese sostenute per le utenze annue di via Lazzaretto quantificata in 12.000 € annui, che saranno versate di norma mensilmente salvo diversi accordi con l'Amministrazione. Tale importo subirà una indicizzazione/rivalutazione annuale come da PEF allegato alla

proposta di gestione e il versamento delle quote eccedenti i 12.000 € sarà versato a saldo;

4. Tutti i costi e gli oneri derivanti dalla presente convenzione, ivi compresi quelli di progettazione ed esecuzione degli interventi di cui all'art. 5, di gestione ordinaria e straordinaria, di manutenzione, di adeguamento normativo, di personale, di assicurazioni, e di quant'altro dovesse rendersi necessario ai fini della gestione degli impianti restano a totale ed esclusivo carico del concessionario;

5. Le Parti danno atto che la remunerazione del concessionario deriva unicamente dallo sfruttamento funzionale e sociale dell'impianto, nei limiti consentiti dalla natura dilettantistica e senza scopo di lucro, e che tale assetto realizza il trasferimento del rischio operativo di cui all'art. 2, comma 5;

6. L'eventuale margine positivo di gestione non costituisce utile d'impresa, ma avanzo di gestione obbligatoriamente reinvestito nelle finalità istituzionali e nel miglioramento degli impianti, come previsto dallo statuto.

7. Il concessionario dichiara di aver valutato attentamente la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione e rinuncia sin d'ora a qualsiasi pretesa, anche futura, di revisione delle condizioni economiche della concessione, assumendosi integralmente il rischio di gestione;

8. Esclusivamente nei limiti delle risorse di bilancio, il Concessionario potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, il cui progetto dovrà essere sottoposto al settore tecnico per la predisposizione degli atti conseguenti; in tal caso, le spese anticipate dalla Società, saranno riconosciute dall'Amministrazione Comunale, previa formalizzazione di preventivo e rendicontazione completa di tutta la documentazione fiscale, debitamente

approvata con determinazione dirigenziale del dirigente del settore che ha istruito la pratica.

### **Art. 13 – Oneri e facoltà dell’Ente Concedente**

1. In coerenza con la natura gratuita della concessione di cui all'art. 8 e con il trasferimento integrale del rischio operativo in capo al Concessionario, resta fermo il principio per cui dalla presente convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né diretti né indiretti, per l'intera durata del rapporto.

2. Restano a carico del Concedente, unicamente e tassativamente, i seguenti oneri, previa specifica autorizzazione scritta e stanziamento di bilancio, gli interventi di manutenzione straordinaria di natura strutturale non previsti nel PFTE, e comunque non imputabili a colpa o negligenza del Concessionario, derivanti da vetustà imprevedibile o da eventi eccezionali, che incidano sulla statica degli immobili o sulla sicurezza strutturale complessiva, o necessari epr realizzare o integrare impianti tecnologici e comunque gli interventi definiti come tali dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dalla normativa vigente in materia.

3. L’ente concedente ha diritto, previo accordo con il concessionario, all’utilizzo gratuito degli impianti per tutte le manifestazioni organizzate dall’Amministrazione direttamente o per il tramite di soggetti terzi per le quali il Comune concede il proprio patrocinio, in date da comunicare con un preavviso di almeno 15 giorni. Le giornate potranno essere destinate a manifestazioni istituzionali, attività delle scuole del territorio, iniziative di promozione sportiva o altre esigenze di pubblico interesse indicate dall’Amministrazione;

**Art. 14 – Rendicontazione, controlli e verifiche**

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il concessionario dovrà trasmettere:

a) Bilancio consuntivo;

b) Rendiconto analitico delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite;

c) Tariffario applicato e prospetto delle agevolazioni concesse;

d) Una relazione consuntiva della gestione che evidenzi le attività realizzate

2. Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e locali in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e la erogazione dei servizi ad essa riconducibili oltre che il rispetto delle finalità sociali sono soggetti al controllo dell'Ente concedente. L'Ente concedente ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli eventuali interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del Concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge, di convenzione e di offerta tecnica. Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al Concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro un congruo termine dalla data di ricezione della notifica, ferma restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del Concessionario

medesimo, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Ente concedente. In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al Concessionario verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Ente concedente avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione in danno ed a spese del Concessionario, senza altre formalità ovvero di sostituirsi al Concessionario stesso nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore all'Ente concedente nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.

3. Il Concessionario garantisce l'accesso immediato e la collaborazione con gli organi di controllo.

### **Art. 15 – Valorizzazione degli impianti sportivi**

1. Il Concessionario si obbliga a realizzare, con oneri integralmente a proprio carico, tutti gli interventi di riqualificazione, rigenerazione e valorizzazione descritti nel PTFE e nell'offerta gestionale, rispettando tempi, qualità e caratteristiche tecniche approvate;

2. Le Parti danno atto che, ai sensi dell'art. 934 c.c., tutte le opere, migliorie, addizioni e impianti realizzati dal Concessionario, anche in corso di concessione, sono acquisite immediatamente e automaticamente al patrimonio indisponibile del Comune di Inveruno, senza necessità di atto formale;

3. Il Concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a pretendere dal Concedente, alla scadenza o in caso di risoluzione anticipata per qualsiasi

causa, rimborsi, indennizzi, compensi, risarcimenti o riconoscimenti economici per gli investimenti realizzati, anche in deroga all'art. 1592 c.c.;

#### **Art. 16 – Responsabilità verso terzi**

1. Il Concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati durante la gestione degli impianti sportivi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente concedente, salvi gli interventi in favore del Concessionario medesimo da parte di società assicuratrici.

2. È a carico del Concessionario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, sollevando in tal senso l'Ente concedente ed i funzionari preposti ed assumendo in proprio l'eventuale lite. A fronte delle responsabilità evidenziate ai precedenti commi il Concessionario è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne l'Ente concedente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dalla concessione di cui all'oggetto.

3. Il Concessionario esonera l'Ente concedente da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, compresi terzi, derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione. A tal fine il Concessionario si impegna a sottoscrivere, con oneri a suo carico, con primaria compagnia di assicurazioni per la idonea copertura:

- di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per danni a persone o cose a qualunque titolo presenti nell'impianto;
- di responsabilità civile (R.C.O.);

4. Copia di tali polizze, con estensione temporale pari alla durata del periodo della concessione, dovrà essere fornita al Servizio Sport al momento della

stipulazione della Convenzione;

5. Non sarà ammissibile la gestione dell'impianto senza copertura assicurativa;

6. Alla scadenza annuale della polizza, il Concessionario si impegna a consegnare all'Ente concedente, entro 15 giorni dalla scadenza, copia della attestazione di pagamento del premio per il rinnovo della suddetta polizza, rilasciata dall'assicuratore;

7. Nel caso si riscontrino danni alle strutture o alle attrezzature per atti vandalici la spesa è a carico del Concessionario delle strutture e impianti sportivi nel momento in cui gli atti vandalici si sono verificati.

**Art. 17 – Inadempienza e revoca della concessione, recesso e decadenza della convenzione**

1. L'Ente concedente può revocare o sospendere in qualunque momento la presente convenzione senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il Concessionario;

2. In caso di inadempimento a quanto disposto dalla presente convenzione e relativi allegati, l'Ente concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato, salvo il diritto al risarcimento danni;

3. La presente convenzione si intende risolta di diritto per:

- Mancato avvio o esercizio delle attività oggetto della concessione entro il termine prefissato dalla presente convenzione;
- Grave o reiterato inadempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione nonché dal progetto di ammodernamento e gestione presentato e dichiarato di pubblico interesse;
- Mancato pagamento, totale o parziale, di qualsiasi somma dovuta al

Comune, secondo le modalità e i termini stabiliti, anche a seguito di sollecito;

- Utilizzo della struttura per finalità diverse da quelle sportive, sociali o ricreative previste dalla convenzione, nonché concessione o sub-concessione a terzi, totale o parziale, della gestione degli impianti non preventivamente autorizzata dal Comune;
- Concessione o sub-concessione temporanea a terzi, totale o parziale, dell'utilizzo degli spazi al di fuori di quanto previsto all'interno della presente convenzione;
- Carenze gravi o reiterate nella manutenzione ordinaria, tali da compromettere la sicurezza, la funzionalità o il decoro dell'impianto sportivo;
- Violazione delle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, prevenzione incendi e tutela della salute degli utenti, ovvero mancato rispetto delle prescrizioni impartite dagli organi competenti;
- Sospensione ingiustificata o interruzione del servizio di gestione del centro sportivo senza preventiva autorizzazione del Comune;
- Perdita dei requisiti soggettivi per l'affidamento della concessione e comunque sussistenza di una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 96 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. o sopravvenienza di cause di incompatibilità, esclusione o divieto previste dalla normativa vigente;
- Fallimento, liquidazione, concordato preventivo o altra procedura concorsuale a carico del Concessionario;
- Accertata violazione delle norme e delle clausole contrattuali regolanti



a) per inadempimenti in ordine alla pulizia e all'igiene del Centro

Sportivo, da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di €

500,00 (cinquecento/00) per ogni violazione;

b) per inadempimenti relativi agli obblighi di manutenzione, da un

minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00)

per ogni violazione;

c) per l'interruzione dei servizi, ingiustificata in tutto o in parte e/o nelle

aree del Centro sportivo interessate e/o nel numero dei servizi

coinvolti e/o nella durata, da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un

massimo di € 1.000,00 (mille/00) al giorno;

d) per comportamenti inidonei o scorretti nei confronti dell'utenza da

parte dei soci/volontari/collaboratori/dipendenti del Concessionario

e/o dei soggetti terzi che con il Concessionario abbiano stipulato

convenzioni/contratti, da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un

massimo di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni violazione;

e) per il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sui

luoghi di lavoro accertata dagli organi competenti, da un minimo di €

100,00 (cento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) per ogni

violazione.

f) per ogni altra grave violazione della presente Convenzione o dei

relativi allegati, da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo

di € 1.000,00 (mille/00) per ogni violazione.

2. In caso di reiterate violazioni della presente Convenzione o dei relativi

Allegati, il Comune nell'applicare sanzioni aggiuntive si riserva la facoltà di

incrementare l'importo delle penali fino complessivamente al doppio del

massimo dell'importo della penale prevista per la violazione.

3. Ai fini dell'applicazione della penale, il Comune provvederà ad indirizzare al Concessionario specifica formale contestazione scritta, da inviarsi a mezzo racc. a/r o a mezzo PEC, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'inadempienza ovvero, se diversa, dalla data in cui il Comune ne sia venuto a conoscenza. Entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della suddetta contestazione, il Concessionario potrà presentare per iscritto al Comune a mezzo PEC le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, formulando le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni. Nel caso in cui le controdeduzioni e/o giustificazioni non fossero presentate o non fossero accolte da parte del Comune, quest'ultimo procederà con l'applicazione della penale;

4. In caso di violazione grave e/o di violazioni reiterate, il Comune potrà procedere con la risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

**Art. 19 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza nonché in materia di sicurezza e igiene del lavoro**

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle vigenti norme generali, integrative e speciali per la previdenza ed assistenza, per la prevenzione degli infortuni e per l'assicurazione del personale, obbligandosi a farle osservare anche dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici, ed all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro, con obbligo di predisposizione dei piani di sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione dei lavori;

2. Il Comune rimane completamente estraneo alle obbligazioni e rapporti tra Concessionario ed i suoi appaltatori, subappaltatori, fornitori, collaboratori,

dipendenti e terzi in genere.

**Art. 20 – Sicurezza**

1. Il Concessionario dovrà gestire gli impianti sportivi di cui alla presente convenzione nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti ed essere in possesso delle necessarie autorizzazioni/nulla osta, ecc. in relazione alle attività da realizzare.

**Art. 21 – Codice di comportamento**

1. Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, assume l'impegno di osservare e di far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Inveruno, visibile sul sito istituzionale dell'Ente. A tal fine, viene consegnata al Concessionario copia del Codice di comportamento dei dipendenti comunali per una più completa e piena conoscenza;

2. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia del predetto Codice di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire prova dell'avvenuta comunicazione;

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti comunali, può costituire causa di risoluzione del contratto;

4. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

**Art. 22 – Riconsegna degli impianti concessi**

1. Alla scadenza naturale o anticipata della concessione, il Concessionario consegna gli impianti al Concedente entro giorni 15 dalla cessazione, liberi da persone e cose non autorizzate;

2. La consegna avviene in contraddittorio mediante redazione di apposito verbale, sottoscritto dalle Parti, con allegato inventario aggiornato di beni mobili, attrezzature e dotazioni. Al verbale sono unite fotografie dello stato dei luoghi;

3. Gli impianti devono essere riconsegnati in buono stato di manutenzione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti derivanti dal normale uso

**Art. 23 – Spese contrattuali**

1. Tutte le spese relative al presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata su n. intere pagine e parte della pagina, in unico originale, soggetto a registrazione in termine fisso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 5, comma 4 della Tariffa – Parte I – annessa al medesimo decreto, sono a carico del Concessionario.

**Art. 24 – Foro competente**

1. Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria ogni controversia che dovesse sorgere nella gestione della presente Convenzione;

2. Per qualunque controversia è competente il Foro di Milano;

**Art. 25 – Norme sulla privacy**

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, l'Ente Titolare del trattamento è il Comune di Inveruno – via Marcora n. 38 – Codice Fiscale 01490870159 quale titolare del trattamento dei dati forniti ed informa ,

nella sua qualità di interessato, che tali

dati verranno utilizzati unicamente ai fini della presente procedura e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il conferimento dei dati è necessario per la presente procedura e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

2. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini di cui al presente Avviso;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;

3. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della presente procedura. I diritti che l'Associazione/ente/società etc

.....può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 come modificato dal D.Lgs 10 Agosto 2018 n. 101. In particolare l'Associazione/ente/società etc ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento;

4. Con la partecipazione alla presente procedura, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento;

5. Il titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati è l'ente titolare del trattamento: Comune di

Inveruno – via Sen. Giovanni Marcora nn. 38/40 – Inveruno (Mi) –  
C.F./P.iva: 01490870159 Tel. 02 97288137 – pec  
comune.inveruno@legalmail.it Inveruno – via Marcora n. 38 – codice fiscale  
01490870159. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati  
sono: Soluzione s.r.l. – Avv. Guido Paratico – consulenza@entionline.it – tel.  
0376.803074 – guidoparatico@mantova.pecavvocati.it.

#### **Art. 26 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nella presente convenzione ai fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, il Comune e il concessionario fanno riferimento alle disposizioni del Codice

civile e di altre leggi vigenti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti

vigenti;

2. La presente scrittura, stipulata in forma privata in duplice originale, sarà sottoposta a registrazione a cura e spese del concessionario;

3. La presente convenzione è stata accettata senza riserva alcuna dalle parti, le quali la dichiarano valida e vincolante in ogni sua disposizione;

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Per il Comune di Inveruno

Il Responsabile del Settore Affari Generali, Welfare e Cultura

Dott.ssa Concetta Picone

Per .....

Nome .....